

PRESIDENTE. Onorevole Boato, dato che mi risulta fosse stato deciso che non vi fossero votazioni qualificate perlomeno sui primi punti dell'ordine dei lavori — che lei dice ripristinato e che io dico modificato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo (circostanza, tra l'altro, a me non resa palese all'inizio di questa seduta alla quale ho però ovviato) —, non mi sembra ci sia alcun disordine. Vi è soltanto una presenza meno forte di una parte rispetto all'altra, ma su questo la Presidenza non ha proprio nulla da dire, in quanto si tratta di fatti che riguardano i gruppi e non certamente l'ordinato svolgimento dei lavori.

MARCO BOATO. E la contestualità delle Commissioni?

PRESIDENTE. In caso di votazione qualificata, le conseguenze saranno quelle che devono essere, perché altrimenti qui si finge di recitare un copione che forse è stato scritto per un'altra commedia.

MARCO BOATO. Questo è molto grave, signor Presidente!

NICOLÒ CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, prendo naturalmente atto della modernizzazione avvenuta anche nella condotta dell'Assemblea, abituato come sono ad assistere alle sedute della Camera e ad avere in tanti anni verificato cosa avviene. Mi fa piacere che lei abbia voluto cambiare, proprio mentre chiedevo di intervenire, un atteggiamento rituale della Camera. In questi pochi mesi ho imparato, ad esempio, che il regolamento contiene alcune disposizioni e che ci si affida all'elasticità della Presidenza, che in questo caso ha ritenuto di non doverle applicare negando a me, che in questo momento rappresento il gruppo di Alleanza nazio-

nale, la possibilità di esprimere la mia opinione nella discussione sulle linee generali.

Onorevole Presidente, mi pare poi doveroso che, nel momento in cui un parlamentare chiede di intervenire, si chieda al parlamentare stesso in base a quale norma del regolamento intenda farlo, perché si ha la netta sensazione che vi sono deputati che possono chiedere di intervenire quando vogliono ed altri che, non motivando la richiesta, ottengono la parola da parte della Presidenza. Desidererei, onorevole Presidente, sollevare tale questione, nel rispetto di tutti, del Presidente, di me stesso, che sono sicuramente l'ultimo dei deputati, e di ciascun componente l'Assemblea.

PRESIDENTE. Non mi sembra ci sia stata alcuna disparità di trattamento. Sono intervenuto per far parlare alcuni colleghi su questioni relative all'ordine del giorno. Se si fosse trattato di interventi riguardanti questioni relative alla votazione, non avrei previsto la possibilità di intervento. Ho fatto presente tutto ciò ed ho concesso la parola solamente perché, essendo sorta una disputa sul fatto se si trattasse di un emendamento o di un ordine del giorno, venisse chiarita la questione. Non c'è quindi alcuna disparità di trattamento e, sinceramente, ritengo che non si debba trarre da ciò un argomento per ritenere che la Presidenza, nei confronti di chiunque dei presenti, abbia un criterio di disparità di trattamento. In modo particolare non credo che chi sta parlando, sinceramente, meritasse tale appunto. Ricordo l'articolo 36 del regolamento, che è valido per tutti.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, volevo solo solidarizzare con la sua persona, in quanto lei sta applicando il regolamento in maniera assolutamente perfetta e credo che qualche collega dovrebbe studiarlo prima di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, la ringrazio. Mi ero comunque permesso di svolgere un'autodifesa che, credo, fosse abbastanza efficace.

ANTONINO LO PRESTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, dovrebbe pazientare un attimo, perché sono state sconvocate da pochi minuti le Commissioni e credo che dovrebbe dare il tempo ai deputati di arrivare in aula. Le chiedo cortesemente...

PRESIDENTE. Onorevole Lo Presti, lei chiede di sospendere la seduta per qualche minuto? Credo che i deputati vengano in aula quando vogliono; fare il deputato è uno dei mestieri più liberi del mondo.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1504 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

FABIO CIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FABIO CIANI. Signor Presidente, la vorrei solo pregare di dare atto della mia presenza a queste votazioni in modo che ciò risulti dal resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Lei sa che in questi casi la registrazione non avviene. Ho già chiesto che le sue dichiarazioni siano nel resoconto stenografico e credo che i nostri resocontisti sappiano farlo ai fini della cronaca degli avvenimenti.

ANDREA ANNUNZIATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ANDREA ANNUNZIATA. Solo ai fini della registrazione della mia presenza.

PRESIDENTE. Credo che la presenza in aula del collega Ciani non valga ai fini contabili; glielo ho già detto. Se lei stamani non era presente non è colpa mia; abbia pazienza, ma glielo devo dire (*Applausi*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1504 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

FABIO CIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FABIO CIANI. Signor Presidente, la pregherei di avere solo un attimo di pazienza. Il regolamento prevede che la presenza venga considerata in base al numero delle votazioni effettuate e non precisa se le stesse debbano svolgersi con il voto elettronico o per alzata di mano.

Questa mattina sono state compiute quattro votazioni con il procedimento elettronico, oggi ne stiamo facendo un numero superiore per alzata di mano. La pregherei, allora, soltanto fini della registrazione, di prendere atto della mia presenza a queste votazioni. Poi si stabilirà se ciò può essere valido ai fini del conteggio oppure no. La pregherei, quindi, di prendere atto di ciò.

PRESIDENTE. Mi pare di avere già detto - quando lei lo ha chiesto per la prima volta - di prendere atto della sua presenza, ma non posso garantire da questo banco gli effetti della stessa. Poi magari ne parleremo in altra sede.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1504 sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1504 sezione 5*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1504 sezione 6*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

**(Esame degli ordini del giorno
- A.C. 1504)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 1504 sezione 7*).

Qual è il parere del Governo?

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno Paoletti n. 9/1504/1, poiché lo condivide.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno Marinello n. 9/1504/2 e Cristaldi n. 9/1504/3, il Governo fa presente che forse sarebbe stato opportuno un coordinamento degli stessi dal momento che, a nostro giudizio, avanzano la medesima richiesta. Se i colleghi sono d'accordo, il Governo li accoglierebbe come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1504/3?

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, lungi da me il voler aprire una polemica che, tra l'altro, appare infantile e sicuramente non degna persino del modesto ruolo da me ricoperto in tanti anni. Non ho mai detto - questo rimanga a verbale - che il Presidente non ha applicato perfettamente il regolamento. Ho

detto il contrario: il Presidente ha voluto applicare drasticamente, in contrasto con quanto avvenuto altre volte, il regolamento. Questa è la verità: si è applicato correttamente il regolamento.

Per quanto riguarda il mio ordine del giorno, la vicenda, onorevole sottosegretario, riguarda sicuramente coloro che vogliono proteggere i cetacei, ma riguarda soprattutto il mare. Sicuramente il Governo ed il Parlamento non vogliono procedere ad una deliberazione senza tenere conto che vi sono anche altri inquilini del mare, in questo caso le imprese di pesca ed i marittimi. Poiché ci dovrà essere un provvedimento successivo di un ministero delegato a delimitare definitivamente lo specchio acqueo, si chiede che, prima di procedere a tale delimitazione definitiva, venga acquisito il parere dei rappresentanti delle imprese di pesca e delle associazioni sindacali, quindi dei rappresentanti di categoria.

Se, poi, anche l'altro ordine del giorno è mosso dallo stesso spirito, non abbiamo alcuna difficoltà a che il nostro ordine del giorno venga accolto dal Governo come raccomandazione. L'importante è raggiungere il risultato. Dunque, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

La votazione finale, come convenuto nella Conferenza dei presidenti di gruppo di oggi, avrà luogo nella seduta di domani.

Discussione della proposta di legge: S. 365 - Pianetta ed altri: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (approvata dal Senato) (1505) (ore 17,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei se-

natori Pianetta ed altri: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1505)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Cima, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAURA CIMA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali è stata firmata a Helsinki il 17 marzo 1992 da 26 paesi, 14 dei quali sono membri dell'Unione europea, ed è stata firmata anche dalla stessa Comunità.

Tale Convenzione, molto importante, fa riferimento alle disposizioni contenute nell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione dell'Europa del 3 luglio 1973 che si preoccupa di preservare la popolazione mondiale da minacce ed attentati alla propria sicurezza ed incolumità e fa riferimento anche alla dichiarazione della conferenza ONU sull'ambiente di Rio del giugno 1992. Il riferimento è, in particolare, al principio 21, che si preoccupa di garantire la cooperazione internazionale per accelerare lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, ed al principio 19, in base al quale gli Stati devono informarsi reciprocamente in merito alle attività che possono avere effetti transfrontalieri seriamente dannosi per l'ambiente.

Gli obiettivi principali della Convenzione, quindi, rafforzano la cooperazione internazionale in vista di un'accelerazione di uno sviluppo sostenibile e permettono, attraverso questa cooperazione, di svolgere anche un'azione di prevenzione. Permettono, inoltre, di fornire una risposta effi-

ciente agli eventuali incidenti industriali che possono provocare conseguenze transfrontaliere ed anche agli incidenti causati da disastri naturali, nella promozione della cooperazione internazionale relativa alla mutua assistenza, alla ricerca e sviluppo, allo scambio di informazioni e di tecnologie in materia.

Questa Convenzione, colleghi, contiene alcuni principi fondamentali, uno dei quali è « chi inquina paga »; ciò rappresenta uno dei fondamenti del diritto internazionale dell'ambiente, come pure della normativa comunitaria sul controllo dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come le direttive CEE 501/82 del Consiglio del 1982 e CEE 82/96 del Consiglio del 1996.

In conseguenza di ciò, sia l'Unione europea che gli Stati membri dispongono oggi degli strumenti giuridici e tecnici necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla Convenzione, che è in vigore — non dimentichiamolo colleghi — già dal 19 aprile del 2000 e che è stata ratificata da ventidue paesi dei ventisei che l'avevano sottoscritta.

Particolare rilevanza rivestono gli articoli dal 14 al 17 della Convenzione, che illustrano i vari impegni che le parti assumono in materia di sviluppo di misure di prevenzione, ricerca, cooperazione, adeguamento legislativo e scambio di informazioni per la prevenzione degli incidenti industriali. Gli articoli 9 e 15 sono linea con la Convenzione di Arhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Convenzione è stata recentemente ratificata dal nostro paese. L'articolo 18 istituisce la Conferenza delle parti, che ha il compito di controllare lo stato di attuazione della Convenzione stessa. La Commissione bilancio ha presentato una richiesta di modifica dell'articolo 3 per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che in Commissione è già stato recepito come emendamento che ha modificato il comma 1 dell'articolo 3.

Questa decisione rimanda, purtroppo, il provvedimento al Senato e, quindi, prolunga l'iter di un provvedimento che era importante approvare velocemente e, comunque, credo che anche il Governo avrà da fare dei chiarimenti in merito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il relatore ha già ampiamente motivato il provvedimento al nostro esame in relazione alla sua importanza e alla sua urgenza. Nel corso dell'iter parlamentare alla Camera esso è stato posto all'attenzione della V Commissione bilancio, che ha espresso un parere favorevole, ma nella garanzia fornita dal rispetto dell'articolo 81 ha sollevato un problema di copertura finanziaria.

Quindi, ha chiesto — questo è il testo che in questo momento è all'attenzione dell'Assemblea — di ridurre da 1.720 a 1.620 milioni di lire l'importo messo a disposizione di questo provvedimento. L'importo di 100 milioni può apparire ai colleghi di scarsa attenzione o di scarsa preoccupazione, ma facciamo presente che tale somma andava al fondo extrabilancio che doveva servire a pagare i viaggi ai paesi in via di sviluppo quando si organizzano incontri di questo tipo e di questa natura.

Ovviamente, i 100 milioni — si tratta di una prassi normale — servono a creare un rapporto, un'immagine e un prestigio del nostro paese diversi dal momento in cui noi non fossimo in grado di provvedere alla bisogna. Per tale motivo il Governo chiede — peraltro, lo aveva già fatto nella Commissione Affari esteri quando si era dibattuto di questo argomento — di presentare un emendamento estremamente semplice, che all'articolo 3 ripropone ancora l'importo di un miliardo 720 milioni di lire, come era nella versione originaria, e non 1.620 milioni come nell'edizione che viene presentata.

Ovviamente, per essere rispettosi del parere della V Commissione bilancio, la

copertura viene assorbita — e, quindi, in questo senso garantita — nell'ambito del bilancio del Ministero degli affari esteri. Pertanto, signor Presidente, presento adesso questo emendamento, rendendomi conto, peraltro, che ciò posticiperà la conclusione dell'esame del provvedimento alla giornata di domani.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

In considerazione della presentazione dell'emendamento, testé preannunciata dal rappresentante del Governo, senatore Mantica, al fine di consentire alla Commissione l'espressione del parere, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Discussione della proposta di legge: S. 1506 — Pianetta ed altri: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvata dal Senato) (1506) (ore 17,28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Pianetta ed altri: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1506)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Calzolaio.

VALERIO CALZOLAIO, *Relatore*. La proposta di legge di ratifica che l'Assemblea deve esaminare era stata già presentata dal Governo nella scorsa legislatura ma non era stato possibile completarne l'esame proprio per la conclusione della XIII legislatura.

Questa proposta ha già ottenuto il voto favorevole unanime del Senato. Essa riguarda l'adesione di alcuni paesi (Austria, Finlandia e Svezia) alla Convenzione intracomunitaria sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, concordata a Roma nel giugno del 1980 ed entrata in vigore nel 1991, nonché ai due protocolli successivi.

L'esigenza della ratifica è, ovviamente, coerente con il processo di allargamento dell'Unione europea, vi sono stati i pareri favorevoli unanimi delle Commissioni, non solo di quella di merito (Commissione Affari esteri), ma anche delle altre Commissioni che hanno dovuto esaminare il provvedimento.

Ritengo, quindi, che sia possibile svolgere in aula una relazione molto breve, sollecitando la rapida ratifica di questo accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore e auspica che il provvedimento sia votato al più presto e che, quindi, il suo iter possa essere concluso.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli — A.C. 1506)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge di ratifica.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 1506 sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 1506 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 1506 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale, come convenuto nella Conferenza dei presidenti di gruppo di oggi, avrà luogo nella seduta di domani.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 1507 (ore 17,32).

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del provvedimento. Do nuovamente lettura del contingentamento dei tempi per la discussione sulle linee generali, di cui avevo già dato comunicazione:

relatori per la maggioranza: 20 minuti ciascuno;

relatore di minoranza: 15 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 55 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 37 minuti;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

Alleanza Nazionale: 35 minuti;

Margherita, DL-l'Ulivo: 34 minuti;

CCD-CDU Biancofiore: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 11 minuti; Socialisti democratici italiani: 10 minuti; Verdi-l'Ulivo: 9 minuti; Minoranze linguistiche: 6 minuti; Nuovo PSI: 4 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1507)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che è stata presentata dai deputati Soda ed altri una questione pregiudiziale di costituzionalità (*vedi l'allegato A — A.C. 1507 sezione 1*), il cui esame — secondo quanto convenuto in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi — avrà luogo nella seduta di domani.

Informo, altresì, che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza per la II Commissione, onorevole Fragalà, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero rammentare come la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 3 agosto scorso, riproduca, pressoché integralmente, il contenuto del provvedimento, atto Camera n. 6499, approvato dall'Assemblea della Camera nel corso della XIII legislatura. E vorrei anche ricordare ai gentili colleghi che l'iter del provvedimento si arrestò al Senato in sede referente, presso le Commissioni riunite affari esteri e giustizia, e che si è, successivamente, arrestato a causa dello scioglimento delle Camere.

Il provvedimento, nella scorsa legislatura, quando l'attuale opposizione era maggioranza parlamentare e maggioranza di Governo, è stato, in pratica, tenuto nei cassetti del Parlamento per circa tre anni. Ebbene, oggi noi riproponiamo il contenuto della proposta di legge che è stata presentata al Senato nella legislatura attuale e che ha recepito nell'articolato le modifiche apportate al provvedimento durante l'esame nella scorsa legislatura; nel corso dell'esame presso il Senato sono state apportate al provvedimento ulteriori modifiche.

Signor Presidente ed onorevoli deputati, questa proposta di legge, che autorizza la ratifica di un accordo tra l'Italia e la Svizzera, dando piena esecuzione alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, avrebbe dovuto essere approvata nella scorsa legislatura e, incredibilmente, non lo è stata. Questo provvedimento è stato tenuto fermo da quella maggioranza parlamentare che oggi si lamenta dell'operosità e dei tempi efficaci che la nuova maggioranza parlamentare ritiene di dedicare ad un provvedimento così importante: devo immediatamente chiarire che questo accordo tra Italia e Svizzera, del quale la proposta di legge già approvata dal Senato della Repubblica italiana non è altro che una mera ratifica, è diretto a

dare piena esecuzione, fra i due paesi stipulanti, alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

Ne consegue, onorevoli deputati, che le norme della convenzione europea di assistenza giudiziaria sono inderogabili da parte della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera. Anche su questo punto, vorrei chiarire ai cortesi colleghi dell'opposizione che le norme della convenzione europea di assistenza giudiziaria, essendo inderogabili da parte della legge di ratifica, evidentemente, non fanno che segnare un binario, assolutamente ineludibile, per la nostra proposta di legge. Parlare, a tale proposito, di mero rispetto formale di norme o, addirittura, di cavilli posti a favore degli imputati e dei loro difensori, equivale a considerare puramente formale e quindi superflua e, comunque, irrilevante l'intera tematica dell'assistenza giudiziaria tra Stati che, invece, è da sempre regolata da forme rigidissime che devono essere scrupolosamente osservate.

Io vorrei fare notare ai cortesi colleghi dell'opposizione che nei rapporti fra Stati le forme delle convenzioni internazionali sono assolutamente obbligate a ubbidire a schemi certamente rigidi e inderogabili. È poi evidente che l'intero diritto e, in particolare, il diritto processuale, è forma che serve a disciplinare l'uso dell'autorità da parte delle istituzioni giudiziarie nei confronti dei singoli, nel rispetto di principi ritenuti fondamentali e, quindi, per questo, previsti normativamente. Nel caso di specie, signori deputati, il valore processuale tutelato dall'articolo 12 del disegno di legge approvato dal Senato è quello della garanzia della genuinità dei documenti acquisiti all'estero, in assenza di partecipazione dell'imputato o della sua difesa e che l'accusa intende invece utilizzare nei confronti dell'imputato stesso. Non sfuggirà alla sensibilità dei colleghi che mi ascoltano come la garanzia di genuinità dell'acquisizione della prova sia un principio fondamentale del diritto processuale.

In ogni caso, l'articolo 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria prevede precisi e inderogabili obblighi nel-

l'acquisizione e nella trasmissione degli atti oggetto di rogatoria: in qualunque caso, sia in una rogatoria passiva che in una rogatoria attiva, l'acquisizione e la trasmissione di atti deve ubbidire a norme e a forme assolutamente inderogabili. Pertanto, insigni colleghi, rispetto a tali obblighi, l'articolo 12 della proposta di legge approvata dal Senato — quello che ha subito più critiche e più strali da parte dell'opposizione — si configura come norma meramente interpretativa, posto che è evidente che la violazione delle regole di acquisizione e di trasmissione di atti e documenti oggetto di rogatoria comporta comunque, già nel vigente sistema normativo processuale, la sanzione della inutilizzabilità nei confronti dell'accusato.

Allora, quanto all'intervento riportato sulla stampa da parte di esponenti del mondo giudiziario, specialmente della magistratura inquirente (anche se non condivido l'utilizzazione di un incarico istituzionale per amplificare delle critiche rispetto a un iter legislativo rispetto al quale gli esponenti istituzionali del mondo giudiziario sono esclusivamente coloro che poi queste norme devono applicare), devo osservare a chi ha mosso certe critiche richiamandosi ad un eccesso di formalismo e, addirittura, tentando di banalizzare, in modo artificioso, il problema del rispetto delle forme in una questione — si è detto — di timbri, che tutto ciò a mio avviso risulta — se me lo consentite — pretestuoso, preoccupante e soprattutto interessato. Tutto questo perché, insigni colleghi? Non ci si pone un problema di semplice timbro, quanto piuttosto una tema serissimo di controllo dell'autenticità dei documenti ottenuti *brevi manu* all'estero da una parte processuale, cioè dai rappresentanti della pubblica accusa, senza alcuna partecipazione e possibilità di controllo da parte dell'altra parte processuale, cioè della difesa dell'imputato. Quindi, questo è il motivo pretestuoso; il motivo preoccupante è che risulta questione fondamentale — e non banale — quella relativa alla garanzia dell'autenticità dei documenti trasmessi dall'estero che, appunto, secondo l'articolo 3 della

convenzione europea di assistenza giudiziaria, devono essere muniti di apposita certificazione di conformità rispetto agli originali.

È preoccupante che rappresentanti dell'autorità giudiziaria italiana ritengano non soltanto di intervenire nel dibattito politico, ma soprattutto di sostenere che non sussiste un'esigenza di controllo dell'autenticità dei documenti trasmessi dall'estero.

È grave che esponenti del mondo giudiziario — i quali, in quanto soggetti alla legge dovrebbero essere i primi a difendere la forma giuridica — si scagliano proprio contro l'essenza stessa del diritto che è appunto fondata sul rispetto delle forme. Del resto, il fatto è che rappresentanti o esponenti di uffici giudiziari inquirenti non si rendono conto che anche il loro ruolo si svolge in forza di una particolare forma, di un adempimento formale e che qualunque atto giudiziario (provvedimento, ordinanza, sentenza o provvedimento giuridico) si fonda proprio su un adempimento formale e — come direbbe qualcuno di questi — su un timbro o su una firma che danno poi concretizzazione all'autorizzazione e all'esercizio delle funzioni corrispondenti.

Insigni colleghi, devo infine ritenere che, poiché qualche ufficio giudiziario ha forse violato — quantomeno in concorso con organi di polizia che hanno trasmesso dall'estero la documentazione oggetto di rogatorie — l'articolo 3 della convenzione europea di assistenza in tutti i procedimenti seguiti, vi è forse la preoccupazione da parte di esponenti di tali uffici giudiziari che una simile condotta disinvolta venga evidenziata e quindi sanzionata prima processualmente e poi disciplinarmente.

Credo che proprio nel campo di una ratifica di una convenzione europea, ma soprattutto di un accordo che completa una convenzione fra l'Italia e la Svizzera che riguarda la collaborazione giudiziaria fra i due Stati, far sì — come fa questo provvedimento — che l'acquisizione degli atti e delle prove sia assolutamente salva da qualunque profilo di illegittimità o di

inutilizzabilità non farà altro che consentire che il risultato del processo sia efficace, credibile, giusto ed in perfetta consonanza e consonanza con la legge sul giusto processo, con la riforma costituzionale che il Parlamento precedente ha approvato a larghissima maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Il relatore per la maggioranza per la III Commissione, onorevole Baldi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MONICA STEFANIA BALDI, Relatore per la maggioranza per la III Commissione. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, i primi atti di cooperazione giudiziaria in materia penale sono stati elaborati in ambito europeo con le convenzioni del Consiglio d'Europa del 1957, relative all'estradizione, e le convenzioni del 1959, relative all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ma è dall'Atto unico europeo del 1986 che si è fatta strada e si è imposta l'idea di uno spazio giudiziario europeo.

Infine, con i trattati di Maastricht, Amsterdam e conseguenti protocolli allegati, il bisogno di una più ampia cooperazione giudiziaria in materia penale ha trovato pressoché completa soddisfazione. Infatti, l'articolo K3 del trattato sull'Unione europea specifica che l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende: la facilitazione, l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni; la facilitazione dell'estradizione tra gli Stati membri; la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione; la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri e la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi di reati e alle sanzioni per quanto riguarda

criminalità organizzata, terrorismo e traffico illecito di stupefacenti.

Il trattato dell'Unione europea, confermando la cooperazione giudiziaria in materia penale come uno dei pilastri fondamentali della sua architettura, ne ha inoltre precisato gli obiettivi: segnatamente la lotta alla criminalità, già oggetto di un piano di azione approvato nel Consiglio europeo, del giugno 1997, di Amsterdam. Su questa linea si è mosso anche il Consiglio europeo di Tampere, del 6 ottobre 1999, il quale si è dichiarato risolutamente deciso a potenziare la lotta contro le gravi forme di criminalità organizzata transnazionale, sottolineando in particolar modo la necessità di una maggiore prevenzione e intensificazione della cooperazione a livello dell'Unione. Il Consiglio ha, altresì, istituito una unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, l'Eurojust, con la missione di migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia di criminalità grave, con specifico riferimento a quella organizzata che coinvolge due o più Stati membri. È in questo contesto che si inserisce l'accordo in esame in questo momento, firmato a Roma il 10 settembre 1998, con la precisa intenzione di completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giuridica in materia penale n. 30, del 20 aprile 1959, nei rapporti bilaterali tra Italia e Svizzera. Il nuovo accordo tende ad estendere alla Svizzera alcuni meccanismi di cooperazione previsti nel quadro degli accordi di Schengen ed è diretto altresì ad affrontare talune difficoltà evidenziate dalla prassi applicativa della Convenzione europea sul versante specifico della cooperazione giudiziaria italo-svizzera. Intese di questo tipo, stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della Convenzione, secondo cui « le parti contraenti potranno concludere tra loro soltanto accordi bilaterali o multilaterali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale per completare le disposizioni della presente Convenzione o per facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti » sono state già concluse con due paesi europei, Austria e Germa-

nia, e ratificate, rispettivamente, con legge 9 giugno 1997, n. 628, e legge 11 dicembre 1984, n. 969.

Oltre a quanto previsto dagli accordi di Schengen in materia di assistenza giudiziaria, sono stati avviati da tempo paralleli processi negoziali nell'ambito del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea per aggiornare e migliorare la suddetta Convenzione del 1959, sia introducendo più moderne forme di collaborazione sia modificando quelle disposizioni rivelatesi di ostacolo ad una rapida ed efficace cooperazione. Tuttavia, molte difficoltà di cooperazione traggono origine dalla circostanza che la Convenzione del 1959, al pari di altre convenzioni internazionali, lascia aperta agli Stati la facoltà di apporre riserve e dichiarazioni e ha consentito così a vari Stati, che di tale facoltà si sono avvalsi, di incidere notevolmente sulla portata delle sue disposizioni.

Tra di essi si pone la Svizzera, che ha ratificato la suddetta Convenzione nel dicembre del 1996 ed ha utilizzato, con riferimento a varie disposizioni della stessa, tale facoltà introducendo maggiori limiti e condizioni al generale obbligo di cooperazione derivante dalla Convenzione stessa.

Come riferisce la relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge presentato in Senato, già da tempo sono stati avviati i negoziati nell'ambito del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, allo scopo di rivedere la Convenzione del 1959. I principali limiti e le maggiori difficoltà di applicazione della Convenzione tuttora vigenti sono dovuti alle diverse riserve di dichiarazione che, data la delicatezza e la particolarità della materia, le parti hanno apposto, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'articolo 23, comma 1, della stessa Convenzione. L'accordo in esame è pertanto di particolare importanza, poiché, da un lato, ha esteso alla Svizzera le disposizioni innovative introdotte dagli accordi di Schengen e ne ha anticipato le modifiche che in sede multilaterale sono ancora in via di negoziazione. Dall'altro, esso ha sensibilmente contenuto la portata delle riserve che detto

Stato aveva opposto, stabilendo meccanismi di cooperazione fra i due paesi più rapidi e snelli ed eliminando molti inconvenienti verificatisi per le rogatorie richieste dalle autorità giudiziarie italiane.

Esso risponde quindi ad una logica di semplificazione e di snellimento delle procedure che si pone pertanto come strumento innovativo ed anticipatore di una futura revisione della stessa Convenzione del 1959.

Rispetto alla Convenzione europea, l'accordo in esame ne amplia il campo di applicazione, estendendo le ipotesi di assistenza giudiziaria anche ai procedimenti penali che sono di competenza di una autorità amministrativa.

Il contenuto del disegno di legge presentato al Senato nella XIV legislatura ha recepito nell'articolato le modifiche apportate al provvedimento durante l'esame nella scorsa legislatura. Attualmente il disegno di legge che, rispetto ai consueti provvedimenti di autorizzazione alla ratifica, presenta un contenuto particolarmente ampio, consta nel complesso di 19 articoli e può essere diviso sostanzialmente in quattro parti: la clausola di autorizzazione all'esecutività dell'accordo (articolo 1); le norme di applicazione dell'accordo (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7); le modifiche al codice penale e a quello di procedura penale (articoli 8-16); le disposizioni finali e transitorie (articoli 17-19).

L'articolo 1 prevede la consueta autorizzazione a ratificare l'accordo tra Italia e Svizzera, disponendo che sia data piena ed intera esecuzione all'accordo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. La disposizione rinvia in proposito all'articolo 32 dell'accordo che prevede la reciproca notifica fra i due Stati dell'avvenuto espletamento delle procedure, fissando l'entrata in vigore dell'accordo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.

Ritengo pertanto, onorevoli colleghi, che il provvedimento in esame vada giudicato nel contesto di quelli che sono i nostri obblighi comunitari, come paese fondatore e membro dell'Unione europea,

per la costruzione di uno spazio europeo basato sulla libertà, sulla sicurezza e sulla giustizia. In un momento così delicato per la situazione politica internazionale, rafforzare la cooperazione europea in materia penale appare di vitale importanza

L'esigenza di adottare tale provvedimento nasce non solo da quanto prima rilevato, ma, soprattutto, dal fatto che nella scorsa legislatura tale accordo doveva già essere ratificato, mentre è rimasto per tre anni senza esito, nonostante la proposta di legge contenesse le medesime finalità e fosse stata già approvata da un ramo del Parlamento.

Infine, la ratifica e l'esecuzione dell'accordo fra Italia e Svizzera e le correlative modifiche al codice penale e al codice di procedura penale sono provvedimento legislativo atteso ed auspicato nell'ambito della comunità internazionale. I rapporti giuridici, in particolare dove si verta nell'ambito delle problematiche aventi riflessi sulla libertà personale, necessitano di una normativa chiara, precisa, ben comprensibile e che consenta un'effettiva collaborazione fra i paesi, nel pieno rispetto delle singole sovranità e con assoluta attenzione alla tutela dei diritti difensionali delle vittime e degli indagati.

In un sistema mondiale che tende sempre più ad uniformare monete, linguaggi e costumi, la necessità di coordinare leggi e regolamenti, nel rispetto della peculiarità ed individualità di ogni singola nazione, assume significato particolarmente pregnante (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza per la II Commissione, onorevole Carboni.

FRANCESCO CARBONI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi, la proposta di legge, come è noto, intende ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica stipulato il 10 settembre 1998, al fine di recepire da parte della Svizzera la Convenzione europea del 1959 per l'assistenza giudiziaria in

materia penale. L'obiettivo dell'accordo e, conseguentemente, della legge di ratifica, è quello di superare le notevoli difficoltà e ritardi che vengono, ad oggi, proposti dal sistema vigente, a causa — come hanno detto anche i relatori di maggioranza — delle molte riserve che la Svizzera ha posto alla Convenzione del 1959 e, soprattutto, per la frammentarietà del diritto processuale penale elvetico che è formato — l'ho desunto dal *dossier* — da ventisei codici cantonali e da tre codici federali.

L'accordo, peraltro, come ha ricordato anche la collega intervenuta poc'anzi, recepisce una convenzione che sta per essere rivista e in gran parte superata, poiché la Comunità europea ne ha constatato i limiti. Tuttavia, possiede il pregio di consentire per il futuro — per quanto ancora potrà essere applicato — la definizione delle numerose rogatorie attive e passive (ma soprattutto di quelle attive, che sono più numerose, come vedremo, tra quelle in corso con la Svizzera). Inoltre, l'accordo supera le numerose riserve introdotte con la ratifica della Convenzione del '59, decise dalla Svizzera nel 1966 ed inoltre — altro fatto positivo —, estende le disposizioni innovative introdotte con l'accordo di Schengen. Quindi, è evidente che si tratta di un accordo di notevole rilievo. In conclusione, stipulando con la Svizzera l'accordo bilaterale, ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione del '59, la Repubblica italiana, a nostro avviso, ha posto le premesse per definire tutte le procedure rogatorie in corso con la Svizzera.

Nella fase istruttoria in Commissione, il ministero ha fornito — unica risposta resa tra le varie richieste — una nota con cui si dà conto del numero delle rogatorie pendenti. Possiamo constatare che non è rilevante solo il numero di quelle pendenti con tutti gli Stati, ma, in particolare, è rilevante il numero di quelle pendenti con la Svizzera (649 rogatorie attive e 203 passive). Soprattutto, possiamo constatare che i reati interessati dalle procedure rogatorie suscitano notevoli preoccupazioni: associazione a delinquere, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la fede pubblica, violazione delle

leggi sugli stupefacenti, reati di contrabbando e di bancarotta, reati di riciclaggio e pedofilia, per citarne alcuni. Quindi, è opportuno e necessario approvare la legge che ratifica l'accordo e che semplifica notevolmente i rapporti con la Confederazione elvetica.

Come ricordava la relatrice per la maggioranza per la III Commissione, nella precedente legislatura la Camera ha esaminato il disegno di legge presentato dal Governo per la ratifica dell'accordo e lo ha approvato, trasmettendo al Senato il testo che poi, in questa legislatura, è stato utilizzato dal senatore Dell'Utri ed altri per ripresentare la proposta di legge. Dissentiamo da quanto ha detto il collega Fragalà, poiché riteniamo che quel testo sia stato utilizzato al solo fine di poter utilizzare il percorso agevolato previsto dall'articolo 107 del regolamento, essendo stato approvato dalla Camera, e non certo per mantenere quell'articolato, poiché, come si vedrà più avanti, esso è stato complessivamente e negativamente stravolto.

Non voglio tornare sulle norme contenute nell'accordo e su quelle contenute nel disegno di legge approvato dalla Camera: esse sono già note e avremo modo di illustrarle domani, durante l'esame degli emendamenti. Tali norme sono, comunque, contenute nella proposta di legge alternativa che abbiamo presentato alla Camera dei deputati.

La naturale conclusione della XIII legislatura non ha consentito l'approvazione del provvedimento anche al Senato.

In questa legislatura, la ratifica non rientrava tra le emergenze e nel programma dei cento giorni. Alcuni senatori — Dell'Utri ed altri — attraverso un'iniziativa parlamentare — in Commissione ho dichiarato di non aver trovato un riscontro in precedenti, almeno per quanto riguarda ratifiche di accordi così importanti — nell'inerzia del Governo hanno presentato al Senato la proposta di legge di ratifica dell'Accordo del 1998, riproponendo il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. È stato fatto ciò non per chiedere al Senato — e successi-

vamente all'altro ramo del Parlamento — l'approvazione del medesimo testo, ma per applicare l'articolo 107 del regolamento che ha agevolato l'iter al Senato della proposta di legge. Tale proposta — in parte modificata durante i lavori delle Commissioni riunite II e III (Giustizia e Affari esteri) del Senato — è stata completamente stravolta, peggiorata nel corso dell'esame in aula del Senato che lo ha reso praticamente inoperante e rende inapplicabile l'accordo stipulato con la Svizzera in materia penale, introducendo norme che, se applicate, porteranno ad una completa devitalizzazione dell'accordo stesso.

Abbiamo lamentato in Commissione — e lo confermiamo oggi — la non disponibilità manifestata dalla maggioranza della Camera nel corso dell'esame in sede referente, che ci ha indotto a presentare il testo alternativo che riproduce quello approvato nella precedente legislatura, che recepisce gli emendamenti che abbiamo proposto in sede referente e che verranno portati all'attenzione dell'Assemblea.

Diverse sono le modifiche introdotte dal Senato — che la maggioranza alla Camera ha dichiarato, in apertura dell'esame in sede referente, di non volere assolutamente modificare — che tolgono, a nostro avviso, efficacia all'accordo. Le elenco brevemente: l'articolo 3, introdotto in aula, dal Senato, obbliga la nostra autorità giudiziaria a richiedere l'autorizzazione allo Stato al quale è stata fatta la richiesta, al fine di utilizzare le informazioni rogatorie in procedimenti diversi da quello per il quale sono state originariamente richieste, seppur si procede per reati che non sono esclusi dall'accordo. Non vi è alcun obbligo previsto in tal senso dall'accordo. Con la proposta di legge di ratifica introduciamo una norma che appesantisce e preclude il lavoro dei giudici. Sappiamo quanto sia lungo nel tempo l'iter di definizione di un percorso rogatorio; il volerlo introdurre per ogni procedimento diverso — sebbene ciò possa essere fatto, legittimamente, dal giudice italiano — riteniamo sia un tentativo per portare alla disapplicazione dell'accordo.

Peraltro, debbo dire che non viene sancito un obbligo analogo a carico dell'autorità elvetica; quindi, la condizione di reciprocità, che richiamiamo a tutela dei nostri principi, diventa per noi una penalizzazione, poiché l'autorità elvetica, come ho detto, non ha un corrispondente obbligo.

Nell'articolo 5 — relativo alle indagini compiute congiuntamente e alle indagini comuni — alligna, a nostro avviso, una violazione del principio di sovranità, una vera e propria imposizione illegittima del diritto italiano in territorio svizzero; ed anche in questo caso non viene prevista la condizione di reciprocità. La proposta di legge di ratifica prevede, cioè, con riferimento a quelle indagini — quelle comuni e quelle compiute congiuntamente — che, seppure compiute in territorio elvetico, debbano essere portate avanti e concluse secondo il diritto processuale penale italiano.

L'articolo 8, che sostituisce l'articolo 696 del codice di procedura penale, oltre alle imperfezioni di fattura, contiene un'evidente stortura: esso disciplina le estradizioni mediante un rinvio alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, che si occupa solamente delle rogatorie e che di estradizioni non parla.

L'articolo 12, che il collega Fragalà indicava come un esempio di civiltà giuridica, a nostro avviso, invece, mortifica totalmente la possibilità di applicare l'accordo tra l'Italia e la Svizzera del 10 settembre 1998; infatti, sanzionando con l'inutilizzabilità degli atti anche le imperfezioni formali, comprese quelle concernenti la trasmissione degli atti, si determina una completa paralisi dell'attività giudiziaria in via di rogatoria. Eppure, se in un ordinario procedimento penale vengono acquisiti dei documenti bancari, questi vengono spesso acquisiti in fotocopia. Al contrario, se dobbiamo acquisire dei documenti bancari dalla Svizzera, chiediamo al giudice svizzero che quei documenti bancari vengano trasmessi in copia autentica; ma questo sicuramente la banca elvetica cui vengono richiesti i documenti

non lo fa! Di tale adempimento dovrebbe farsi carico la magistratura elvetica, quando nei nostri fascicoli penali i documenti bancari vengono acquisiti presso le banche italiane in fotocopia! Quindi, anche qui c'è un tentativo di travalicare il nostro diritto comune, al solo fine di paralizzare l'efficacia dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera. L'articolo in parola contiene, poi, tutta una serie di indicazioni specifiche alla magistratura svizzera di disposizioni del nostro codice sulle modalità di attuazione della rogatoria. Da ultimo, e questo è gravissimo, quest'articolo introdotto al Senato prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto atti inutilizzabili: si mette, così, una vera e propria pietra tombale sull'applicabilità della rogatoria!

Voglio segnalare, inoltre, un fatto che riteniamo gravissimo: alcune delle questioni cui si riferisce l'articolo sono state eccepite in processi pendenti — riportano tale notizia il *Corriere della sera*, *l'Unità* e *la Repubblica* — dagli avvocati di Berlusconi. Ho qui le fotocopie degli articoli.

L'articolo 17 è un'altra di quelle previsioni che compromettono l'applicabilità dell'accordo: esso consta di due commi che consentono l'applicazione ai procedimenti in corso, anche in sede di giudizio di legittimità, delle cause di nullità o di inutilizzabilità che la nuova normativa introduce.

Per queste ragioni noi abbiamo proposto il testo alternativo. Ci chiediamo quale coerenza vi sia tra questa proposta e quello che la maggioranza si prefigge con riferimento alla situazione internazionale, alla lotta al terrorismo. Ci chiediamo se quelle che abbiamo sentito siano solo dichiarazioni di principio, di facciata: se si pensa a strumenti effettivi, se si cerca davvero di introdurre nel nostro ordinamento strumenti effettivi per portare avanti la lotta al terrorismo, se la lotta alla criminalità comune viene affidata alle ronde padane o se effettivamente diamo alla magistratura gli strumenti per portarla avanti, se la lotta alla criminalità organizzata, se il processo Prudentino, il processo alla mafia e i processi alla

mafia albanese possano essere fatti con rogatorie che vengono devitalizzate in questo modo. Dove finisce la collaborazione europea in materia penale, il tentativo, che vi è a livello europeo, di semplificare i rapporti fra le giurisdizioni, tra le magistrature, per approntare degli strumenti più efficaci di lotta al crimine. Tutti vengono negati in questa ratifica di convenzione. Non lo diciamo solamente noi. La stampa unanime...

GAETANO PECORELLA. I magistrati!

FRANCESCO CARBONI, *Relatore di minoranza*. Collega Pecorella, non mi interessa l'opinione dei magistrati, devo dire che mi interessa molto di più l'opinione del Consiglio superiore della magistratura, che è un'opinione istituzionale. Non voglio assolutamente difendere la categoria dei magistrati. Come lei, anche io ho avuto occasioni di contrasto processuale e di lagnanza, però vi è un organo istituzionale, il CSM, che formula alcuni rilievi su questa proposta di legge. Quindi, sotto questo profilo, riteniamo che il disegno di legge di ratifica proposto dalla maggioranza non possa dare applicazione all'accordo tra Italia e Svizzera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, da troppo tempo questo progetto di legge di ratifica languiva nei cassetti del Parlamento (oltre tre anni), per cui al Senato si è avvertita l'esigenza di dare un impulso, così è stato presentato. Nell'elaborazione del Senato, si è tenuto conto dell'importanza del rigore nell'acquisizione della prova. Questo credo sia il principio fondante di questa proposta di legge di ratifica.

L'accordo è naturalmente teso ad agevolare i rapporti tra l'Italia e la Svizzera, però le regole devono essere rispettate. Da cosa nasce questa esigenza di tipicizzazione dei vari momenti? Nasce dall'esigenza di evitare talune disinvolute interpre-

tazioni che nel passato abbiamo dovuto riscontrare. Nasce dall'esigenza di rispettare le norme procedurali che devono sempre presiedere momenti fondanti del processo, quali sono quelli tesi all'acquisizione della prova. Francamente, se questo è lo spirito che ha indotto una larga maggioranza al Senato a votare la proposta di legge che oggi è sottoposta alla cognizione della Camera dei deputati, io ho delle perplessità a prendere in considerazione le accese, appassionante e comprensibili argomentazioni dell'opposizione. Il rispetto delle regole non deve suscitare turbamento a nessuno; non si può dire che noi intendiamo stravolgere i principi contenuti nell'accordo per favorire chissà chi e chissà che cosa solo perché vogliamo che la nostra norma procedurale venga applicata. Sono stati evocati nomi, sono state rappresentate con grande forza suggestiva talune circostanze che non rientrano nell'esigenza, avvertita dal Parlamento, di approvare la proposta di legge di ratifica in esame.

Il Governo ha fatto la sua parte, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché ha dato corso alle richieste formulate, perché ha fornito i dati che era in condizione di fornire e che erano in suo possesso (certamente, non era possibile valutare, processo per processo, tutti quei casi complessi nei quali gli atti di rogatoria sono stati compiuti). Il Governo ha fatto il suo dovere, ha messo maggioranza ed opposizione nelle condizioni di conoscere il numero delle rogatorie, l'entità e la qualità delle violazioni che formano oggetto di questi atti.

Quindi francamente le censure che sono state mosse in Commissione devono essere respinte, sono censure comprensibili ma devono essere respinte con la massima fermezza. Il Governo ha fatto la sua parte. Né si può sostenere, come qualcuno ha detto nel corso delle sedute di questi giorni, che la mancanza di un timbro potrebbe essere prodromo alla nullità di atti e quindi alla vanificazione di complesse attività processuali. Non è così. Poc'anzi il relatore, onorevole Fragalà, ha sottolineato l'importanza di certificare, nel

processo, la natura del documento, soprattutto quando il documento giunge dall'estero, soprattutto quando il documento fa parte di un groviglio di carte male elencate, come sovente accade. Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi le ragioni per le quali, con grande puntualità, la legge di ratifica indica quali sono i percorsi da seguire perché l'accordo possa essere correttamente applicato.

Io confido che il Parlamento, in questa direzione si contenga e quelle che sono state le determinazioni del Senato, che il Governo ha apprezzato, possano essere confermate anche in questa sede.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, che dire? Mi dichiaro sconfitto, per ora. Per ora avete vinto — mi riferisco ai nostri avversari politici — il centrodestra finalmente ce l'ha fatta, il Governo pure, il Presidente del Consiglio sarà sicuramente felice e soddisfatto di quello che è accaduto in queste ultime ore.

Non c'è che dire: meravigliosi, francamente meravigliosi, i suoi primi 100 giorni di Governo! Da anni in guerra con i giudici, i giudici cinici, disonesti, cattivi, bugiardi, incompetenti e, soprattutto, comunisti. Ce l'ha fatta! Quello che non è riuscito a raggiungere nelle aule di giustizia con codici e pandette, con i suoi difensori, con le argomentazioni importanti, ebbene, quei risultati si raggiungono, con una legge, come, puntualmente, noi dimostreremo, signor Presidente del Consiglio, anche con i documenti giudiziari.

Il relatore, onorevole Fragalà, secondo buon costume istituzionale, è, naturalmente, assente in questo momento, come pure la illustre e gentile corelatrice, anche se, come mi insegna un decano del Parlamento — che io stimo molto e al quale voglio anche molto bene (lo dico pubblicamente) — quale è il Presidente Biondi, si tratta sicuramente di un dovere parlamentare, poiché il relatore non solo dovrebbe ascoltare noi, ma dovrebbe anche repli-

care e, comunque, dovrebbe, con la sua presenza, quanto meno, dare una parvenza di serietà al nostro dibattito. Certo, come sempre accade per la discussione generale, siamo quattro gatti, ma, evidentemente, siamo quattro gatti interessati e, se manca il nostro interlocutore o la parte con la quale dobbiamo interloquire, francamente il nostro lavoro risulta ancora di più svuotato di serietà e di contenuto. Noi comunque la serietà cercheremo di darla perché nelle cose che diciamo, come sempre, mettiamo molto cuore e molta passione.

Ebbene anche nei lavori di Commissione, signor Presidente, è accaduto qualcosa di simile. Abbiamo censurato i lavori della Commissione, in quanto riteniamo che in parte si siano svolti in forme illegali ed illegittime, in violazione cioè dei nostri regolamenti. Ciò che però ha più colpito noi come deputati e parlamentari è che, nel momento in cui abbiamo cercato il confronto politico, in cui abbiamo illustrato le nostre posizioni politiche, in cui abbiamo illustrato i nostri emendamenti — comprovando, a nostro modo di vedere, in termini assolutamente certi che le norme che andavamo a modificare, o meglio a tentare di modificare, erano sbagliate —, sia il rappresentante del Governo (che comunque ringraziamo per la sua presenza, giacché, signor Presidente, siamo pervenuti a questo, cioè a dover ringraziare il rappresentante del Governo per la sua presenza) sia i relatori abbiano rifiutato puntualmente e sistematicamente il momento del confronto di fronte alle nostre argomentazioni.

Quando noi abbiamo chiesto per quale ragione veniva bocciato un emendamento da noi presentato, emendamento che sembrava fondatissimo per ragioni che specificavamo, il Governo ed il relatore si sono sempre rifiutati di rispondere. Oggi pomeriggio, abbiamo finalmente ascoltato la loro voce ed anche le loro argomentazioni. Ebbene, per quanto riguarda la relazione dell'onorevole Fragalà, devo dire che essa può facilmente assimilarsi ad una memoria difensiva da depositare in alcuni di quei processi sui quali noi stiamo pun-

tando la nostra attenzione e che riteniamo debbano essere risolti con le regole postume che stiamo in questo momento esaminando. Molto di più che una relazione, era appunto una memoria difensiva; il relatore ha esordito affermando che il centrodestra, la maggioranza, il Governo, i senatori Dell'Utri, Iannuzzi ed altri, hanno riproposto — signor Presidente, questo è il termine che è stato utilizzato dal relatore — ciò che da tre anni giaceva nei cassetti della Camera dei deputati.

Naturalmente non vi è stata alcuna riproposta, giacché, se di riproposta si fosse trattato, noi la norma l'avremmo già ampiamente approvata, dando al nostro paese uno strumento utile ed importante. Il punto è un altro, signor Presidente: riproponendo il testo del Governo di centrosinistra, un testo molto importante di ratifica dell'accordo tra Italia e Svizzera, si riusciva ad ottenere l'importante risultato di far dichiarare l'urgenza del provvedimento stesso. Poi, come è già stato praticato con il falso in bilancio, assunta la buona legge del centrosinistra, sul piano emendativo è stato poi semplicissimo intervenire in senso controriformatore, apertamente conservatore e, appunto per questo, assolutamente illiberale.

Non ci lamenteremo dell'operosità di questo Governo, se la sua operosità fosse stata indirizzata nei sensi che proponevamo. Il provvedimento era importante, ma oggi non lo è più. Signor Presidente, abbiamo assistito in quest'aula all'elogio del timbro, all'elogio della fotocopia super ed iper autenticata come espressione massima delle garanzie di libertà dei cittadini. Sarebbe violata la libertà di tutti noi, anche la sua, se un processo si svolgesse sulla base di fotocopie famigerate, giacché questo è il problema. Ed infatti, di timbri e di fotocopie si parla, si discetta, si discute, si impugna, si disquisisce in quei famosi processi di cui tutti parliamo ed in relazione ai quali in Commissione la nostra parte politica ha fatto individuazioni nominative molto precise che reitereremo nel momento in cui quest'aula si mostrerà più affollata.